



AGENS

Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi

Roma, 5 aprile 2016

Alle Aziende TPL

Informativa n. 10/16/H.19

L o r o S e d i

OGGETTO: TPL - il Garante della privacy dice sì alla “scatola nera”, ma con adeguate tutele.

Segnaliamo che, al termine di una verifica preliminare inerente il trattamento dei dati personali connesso all’installazione di un sistema di rilevazione di immagini, della posizione geografica ed altre informazioni nello svolgimento di una attività di TPL, l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (GPDP), in data 25 febbraio 2016, ha emanato il provvedimento n. 4807812 (in allegato).

Nel merito, il provvedimento sortisce da una richiesta presentata, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 196/03 (c.d. Codice della privacy), dalla Società Trasporti Provinciale Bari Spa, in ordine all’installazione, all’interno di 140 veicoli adibiti al servizio di TPL, di un dispositivo (MDVR E-BUS TS610, del tipo “scatola nera”) preordinato a rilevare i parametri dinamici del veicolo, quali la velocità, le accelerazioni longitudinali e trasversali, nonché a videoregistrare i momenti antecedenti e successivi ad eventuali impatti, geolocalizzando i dati registrati, con rilevamento automatico dei dati (linea corsa, autista, n. bus) della rete dei servizi gestita da STP Spa.

Il pronunciamento è rilevante perché riguarda l’applicazione della disciplina sul c.d. “bilanciamento di interessi”, ai sensi dell’art. 24, co. 1, lett. g), del D.Lgs. n. 196/03 (c.d. Codice della Privacy), e, nello specifico, **individua un interesse legittimo al trattamento della tipologia dei dati di cui trattasi, che in relazione alle finalità rappresentate, non rientrano, afferma il Garante, nel novero dei dati sensibili.**

Secondo quanto dichiarato nell’istanza presentata dalla società richiedente, infatti, *“l’installazione del sistema sarebbe finalizzata alla ricostruzione cinematica dei sinistri che coinvolgono gli autobus di proprietà, alla verifica di eventuali danni occorsi ai passeggeri, per accertare responsabilità e, conseguentemente, migliorare la difesa aziendale e la sinistrosità passiva, a ottimizzare la sicurezza personale degli autisti e dei passeggeri, a costituire un deterrente ai sempre più frequenti atti di vandalismo e a consentire alle forze dell’ordine di identificare eventuali aggressori o danneggiatori”*.

Aderente alla

CONFINDUSTRIA

Viale Pasteur, 10
00144 Roma
Tel. 06/5903974
Telefax 06/5903825
e-mail: agens@agens.it
C.f. 04276771005



In questa sede giova constatare che con detto provvedimento il Garante ha dichiarato che il **trattamento dei dati che la società intende effettuare, risulta in termini generali lecito.**

D'altro canto, però, posto che il funzionamento del dispositivo in esame comporta il trattamento di dati personali riferiti ad una pluralità di soggetti (dipendenti, abbonati e utenti, conducenti di altri veicoli e passanti), **l'Authority ha anche riconosciuto la necessità di adottare contestualmente misure a tutela della privacy dei predetti soggetti.**

Sul punto, con riguardo al caso di specie preme, altresì, precisare che dalla Società sopraccitata sono state installate quattro telecamere (una rivolta all'esterno e tre all'interno del mezzo) dotate di specifici accorgimenti per limitare l'angolo di ripresa, in modo da escludere la postazione di guida.

In relazione, poi, alla fase di raccolta dei dati, Stp Bari ha anche affermato che la stessa avverrà solo al verificarsi di eventi predeterminati (ritenuti significativi e/o anomali), nonché in caso di attivazione del sistema di allarme da parte degli autisti, relativamente ad un periodo di tempo ritenuto congruo per poter ricostruire la dinamica dei fatti accaduti (20 secondi precedenti e 20 secondi successivi all'evento).

L'azienda richiedente ha, inoltre, dichiarato che:

- i dati raccolti vengono conservati per settantadue ore e quindi, mediante meccanismi idonei predisposti da parte della stessa società, automaticamente cancellati.
- in caso di sinistri sarà possibile conservarli per 24 mesi, conformemente al termine previsto dall'art. 2947, co. 2, Cod. civ., e comunicati all'istituto assicuratore.

Il GPDP, vagliando il caso, ha ritenuto che tali termini non sono in contrasto con i principi di necessità e proporzionalità, rispetto alle finalità perseguite, posti dal Codice privacy (artt. 3 e 11), considerato il tempo ordinariamente necessario ad effettuare gli opportuni accertamenti e verifiche.

Agli utenti del servizio e a chiunque possa essere interessato dei trattamenti in esame dovrà essere resa idonea informativa ed a tal fine il Garante ha ritenuto che ai sensi dell'art. 13, co. 3, del Codice medesimo, possa essere utilizzato un modello semplificato di informativa e che, contestualmente, dovranno essere adottate specifiche misure di sicurezza, tra cui un sistema di **“log”** per la registrazione degli accessi e delle operazioni sui dati e l'utilizzo di tecniche di cifratura. In caso di comunicazione a terzi dei dati raccolti in occasione di sinistri o di situazioni di emergenza, in vista del perseguimento delle legittime finalità rappresentate nell'istanza, la società dovrà predisporre misure tecniche per non consentire l'identificazione dei soggetti non coinvolti negli eventi.



Inoltre, in base a quanto previsto dalla regola n. 25 del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza (Allegato "B" al Codice), la società dovrà richiedere all'installatore uno specifico attestato di conformità del dispositivo utilizzato.

Sempre con particolare riguardo al caso pratico, STP Spa ha, inoltre, dichiarato che su ciascun veicolo verranno collocati cartelli informativi che, con modalità semplificata, indicheranno la presenza di un sistema di videosorveglianza associato ad un dispositivo per la ricostruzione degli incidenti.

In merito l'Autorità ha suggerito che la società predisponga preventivamente un'adeguata campagna informativa, anche mediante il proprio servizio di comunicazione con il pubblico.

Dunque, alla luce di tali considerazioni, il Garante ha ritenuto lecito, pertinente e non eccedente il trattamento dei dati personali previsto dal sistema in considerazione del bilanciamento degli interessi in gioco e del fatto che - come si legge nel testo del provvedimento - la società ha stipulato con le organizzazioni sindacali, in data 22 maggio 2013, un accordo relativo all'installazione della scatola nera, conformemente a quanto stabilito dalla disciplina di settore in materia di controlli a distanza dei dipendenti.

Al riguardo, occorre rammentare che con l'art. 23 del D.Lgs. n. 151/2015 (Decreto attuativo del c.d. "Jobs Act") il Legislatore ha cercato di adeguare la disciplina in materia di controlli a distanza contenuta nella legge n. 300/1970 alle innovazioni tecnologiche intervenute medio tempore. Precisamente, l'art. 4 dello Statuto dei lavoratori, come da ultimo novellato, stabilisce, tra l'altro, che le informazioni raccolte mediante l'ausilio di strumentazioni del tipo di cui si discute siano utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti medesimi e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal Codice privacy.

Cordiali saluti

IL DIRETTORE TPL
(Livio Ravera)

All.